



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 1697 / 2024

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 - ART. 29-OCTIES C.3 LETT. B). DITTA: KOLLANT S.R.L. - C.F. 03346320967 - IMPIANTO: COMUNE DI VIGONOVO - VIA COLOMBO 7/7A - SEDE LEGALE: COMUNE DI VIGONOVO - VIA COLOMBO 7/7A.

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30/12/2023, relativo all’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all’Ing. Nicola Torricella;
- i la determinazione n. 226 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- ii il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;

- iii la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- iv il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026).

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- i la L.R. n. 4 del 18.02.2016, in particolare l'art. 5 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- iii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v il D.M. 95 del 15.04.2019, "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152", che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;
- vi la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 "Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale";

- vii l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- viii il decreto direttoriale della Regione del Veneto n. 108/2018 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;

Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA

- i il D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell'inquinamento”.
- ii il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;
- iii l'art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”;
- iv la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05”;
- v le “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152” che il Ministero dell'Ambiente ha emanato con prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014;
- vi l'art. 3 lett. d) delle suddette Linee di indirizzo ministeriali con il quale “sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11.04.2014;

Gestione dei rifiuti

- i la parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ii la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 “Nuove norme in materia di gestione rifiuti”;

Tutela delle acque dall'inquinamento

- i la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;
- ii la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;

- iii l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";
- iv il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- v l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale "Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico";
- vi l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Emissioni in atmosfera

- i la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- iii il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.";
- v la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e ss.mm.ii;

- vi il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»";

Valutazione dell'impatto ambientale

- i l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
- ii la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- iii con nota prot. n. 40831 del 13.06.2023 la Scrivente Amministrazione ha comunicato che le modifiche proposte dalla ditta non necessitano di una procedura di verifica di VIA in quanto non si riscontrano impatti negativi significativi;

Impatto acustico

- i la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- ii conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Vigonovo ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 9 del 19.05.2000 modificata con Delibera n.55 del 30.11.2006;

Visto che:

- i con prot. n. 90514 del 5.12.2007 è stata rilasciata dalla Regione del Veneto, al Gestore, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate alla ditta LIFA e di seguito elencate in tabella, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento sito in Comune di VIGONOVO - Via Colombo 7/7A;

Protocollo	Data	Ente	Normativa di riferimento	Oggetto
28991	08.03.2022 scadenza 11.06.2026	Vigili del fuoco	D.Lgs. 151/2011	C.P.I.
0009886	20.07.2011	Comune di Vigonovo	DPR 380/2001	Agibilità fabbricati
DP1.0887	09.05.2006	Azienda Unità Locale Socio – Sanitaria n.13	TULSS 1265	Azienda insalubre
CH-20755	02.11.2022 scadenza 01.11.2025	IQNET-SQS	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Sistemi gestione qualità

- ii la Regione del Veneto, con nota acquisita agli atti con prot. n. 98544 del 14.11.2013, ha trasmesso alla Scrivente Amministrazione copia del decreto n. 79 del 29.10.2013 di voltura dell'A.I.A. rilasciata alla ditta LIFA e ne ha prorogato la validità fino al 30.04.2014;

- iii la Regione del Veneto, con nota acquisita agli atti con prot. n. 35561 del 30.04.2014 ha trasmesso copia del decreto regionale Dip. Ambiente n. 43 del 28.04.2014 di proroga di validità dell' A.I.A. provvisoria fino al 31.12.2014;
- iv la Regione del Veneto, con nota acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione con prot. n. 90683 del 25.10.2016, a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 4 del 18.2.2016, ha trasmesso, a questo ufficio, documentazione cartacea della Ditta KOLLANT S.r.l.;
- v con prot. n. 69683 del 29.10.2019 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione integrata ambientale, pervenuta in data 29.10.2019 e presentata ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-octies c. 3 lett. b) al competente SUAP del Comune di VIGONOVO in data 28.10.2019 dalla ditta KOLLANT S.r.l., con sede legale in VIGONOVO - Via Colombo 7/7A, C.F. 03346320967, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento all'indirizzo citato in oggetto, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:
- Categoria 4.3 – Attività industriali – Impianto di fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio – fertilizzanti semplici o composti
 - Categoria 4.4 – Attività industriali – Impianto di fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
- vi il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006;
- vii è stata acquisita copia del certificato n. CH-20755 rilasciato in data 02.11.2022 da IQNet-SQS attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001- scadenza l' 01.11.2025 e considerato che ciò consente di rilasciare la presente autorizzazione per una durata pari a dodici anni, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e di ridurre del 40% l'importo delle garanzie finanziarie dovute come previsto nell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2229/2011;
- viii con nota prot. n. 50480 del 20.07.2023 la ditta ha ripresentato, tramite SUAP, richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-octies;
- ix con prot. 55410 del 10.08.2023 la Scrivente Amministrazione ha richiesto il completamento dell'istanza;
- x con nota prot. n. 60776 dell' 11.09.2023 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta;
- xi con prot. n. 63855 del 21.09.2023 la Scrivente Amministrazione ha avviato il procedimento e ha convocato la CDS istruttoria in data 25.10.2023;
- xii con prot. n. 78518 del 17.11.2023 è stato trasmesso alla ditta il verbale della conferenza dei servizi istruttoria con richiesta di integrazioni;
- xiii con prot. n. 10349 del 14.02.2024 la ditta richiede proroga per la trasmissione delle integrazioni richieste con prot. 78518/2023;
- xiv con nota prot. n. 17596 del 15.03.2024 la ditta trasmette le integrazioni richieste con prot. n. 10349/2024;
- xv con prot. n. 29656 dell' 08.05.2024 la Scrivente Amministrazione ha convocato conferenza dei

servizi decisoria per il giorno 28.05.2024;

- xvi con nota prot. n. 32116 del 17.05.2024 VERITAS S.p.A. ha trasmesso nulla osta allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche;
- xvii con nota prot. n. 35050 del 28.05.2024 la ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso proprio parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- xviii con prot. n. 35684 del 30.05.2024 la Scrivente Amministrazione ha trasmesso il verbale della conferenza dei servizi decisoria alla ditta e agli enti convocati;
- xix con nota prot. n. 36986 del 06.06.2024 la ditta ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo rev.02;
- xx con prot. n. 36317 del 03.06.2024 ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 02;

Ritenuto di:

- i adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 c.5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 28.05.2024, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 35531 del 30.05.2024 trasmesso con nota prot. n. 35684 del 30.05.2024;
- i dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater*-e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/06, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06);
 - Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/06);
 - Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);

Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Accertato che:

- i il termine della conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 06.06.2024. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

DETERMINA

1

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29- *octies*, comma 3, lett. b), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta KOLLANT S.r.l., con sede legale in Comune di VIGONOVO – Via Colombo 7/7A, C.F. 03346320967 per l'installazione esistente, sita in Comune di VIGONOVO – Via Colombo 7/7A, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria: Industria chimica – Attività 4.3 – Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
- Categoria: Industria chimica – Attività 4.4 – Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi.

2

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa nonché l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con decreto della Regione del Veneto prot. n. 90514 5.12.2007.

3

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **12 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, (e comunque entro il 18.06.2036) in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/06.

Almeno 180 giorni prima del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

4

Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

5

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1 la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

<i>Prodotto</i>	<i>Capacità produttiva (t/anno)</i>
Concimi liquidi	1500
Fitosanitari/biocidi	15000

- 2 dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza.
- 3 ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la Scrivente Amministrazione, il Comune di Vigonovo, il dipartimento di prevenzione dell'AULSS competente per il territorio, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e VERITAS S.p.A. e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
- 4 la ditta, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 271, comma 7-bis dovrà presentare **ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, alla Scrivente Amministrazione una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;

- 5 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis.
- 6 il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti, sul sistema di scarico in fognatura, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E3, E4, E6 ed E7;
- 7 l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, alla Scrivente Amministrazione, al Comune di Vigonovo, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e a VERITAS S.p.A, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 8 dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e delle conclusioni sulle BAT comunitari;
- 9 dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo rev.02, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 10 **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, alla Scrivente Amministrazione, al Dipartimento di Prevenzione dell' AULSS competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, al Comune competente per territorio e a VERITAS S.p.A, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo rev.02 approvato da ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia con prot. n. 36317/2024;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 11 i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E3, E4, E6, E7 ed E10;
- 12 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 13 la ditta dovrà preventivamente comunicare alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV- la sostituzione/riattivazione della caldaia E2 allegando le specifiche tecniche;
- 14 le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo rev.02, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 5a)6 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 15 qualora ad uno stesso cammino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

- 16 in fase di analisi al camino n. E4 la ditta dovrà garantire la chiusura della cappa di aspirazione dedicata al laboratorio;
- 17 l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 18 ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, il consumo massimo teorico annuo di solvente autorizzato (COV), è pari a 220 tonnellate;
- 19 ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 275, comma 6, l'emissione totale annua autorizzata di solventi organici volatili (SOV) è pari a 10 tonnellate;
- 20 ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte V, All. III, Tab. 1, p.to 20, la ditta dovrà rispettare il valore limite di emissione diffusa pari al 15 % sull'input di solvente”
- 21 ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà pervenire alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP, il piano di gestione solventi, di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.152/2006, relativo all'intero anno solare precedente, corredato di tutti i dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente autorizzazione ed in particolare dovrà essere allegata copia dei certificati di analisi alle emissioni del camino n. E7 effettuate nell'arco dell'anno a cui si riferisce il PGS;
- 22 le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F devono essere sostituiti quanto prima con sostanze o miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate;
- 23 l'emissione di sostanze organiche volatili alle quali sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H341, H350, H351, H350i, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df dovrà avvenire esclusivamente mediante convogliamento. Fino all'avvenuta sostituzione di cui al punto 22), e comunque sempre per le sostanze con frase di pericolo H341 e H351, devono essere rispettati i limiti previsti dai commi 2.2 e 2.3 alla parte I dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.152/2006;
- 24 Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, **con un anticipo di almeno 15 giorni** dovrà pervenire alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. E3, E4, E6 ed E7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. **Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime** degli impianti dovrà pervenire alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Le analisi delle SOV dovranno essere effettuate secondo la metodica UNI EN 13649/2015. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
- 25 **al primo utilizzo dell'acido borico** nella fase produttiva afferente al camino n. E4, la ditta dovrà comunicare alla Scrivente Amministrazione e all' ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia, il quantitativo annuo di acido borico che prevede di utilizzare;
- 26 con riferimento a quanto dichiarato al punto 25) la ditta dovrà trasmettere, **entro 180 giorni**, alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia una relazione di comparazione chimica e di pericolosità della sostanza pericolosa “ acido borico” con una sostanza elencata in tabella A1 dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, al fine della definizione del relativo limite di emissione ai sensi dell'art. 271 comma 6 del medesimo decreto. Tale relazione dovrà essere corredata di copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti al camino n. E4 eseguite per la ricerca della sostanza “*acido borico*”. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni;

27 entro 180 giorni dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia una relazione di comparazione chimica e di pericolosità delle sostanze pericolose:

- “*paraformaldeide*” e “*2-idrossipropilamina*”, presenti nel prodotto “ANTISCHIUMA SILICEX 140”
- “*2-etossietanolo*” presente nel prodotto “ETILDIGLICOLE”
- “*Tetrametrina*” presente nel prodotto “TETRAMETRINA Tec. 92%”

con una sostanza elencata in tabella A1 dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, al fine della definizione del relativo limite di emissione ai sensi dell’art. 271 comma 6 del medesimo decreto. Tale relazione dovrà essere corredata di copia dei certificati di analisi alle emissioni afferente al camino n. E4 eseguite per la ricerca delle sostanze “*paraformaldeide*, *2-idrossipropilamina*, *2-etossietanolo*, *tetrametrina*”. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

28 entro 180 giorni dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia una relazione di comparazione chimica e di pericolosità delle sostanze pericolose:

- “*Nitritotriethanol*, *Propylene Glycol*, *Brodifacum*, *Denatonium benzoate*”, presenti nei prodotti “BRODIFACUM 0,05% + BITR EX 0,01% INC.” e “DIFENACUM soluzione 2,50% incolore +BTX”
- “*Nitritotriethanol*, *Propylene Glycol*, *Bromadiolone*”, presente nei prodotti “BROMADIOLONE 0,25%+BITREX rosso” e “BROMADIOLONE 2,5%+BITREX 0,5% incolore”
- “*2,6-di-terz-butyl-p-cresolo*” presente nel prodotto “B.H.A”

con una sostanza elencata in tabella A1 dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, al fine della definizione del relativo limite di emissione ai sensi dell’art. 271 comma 6 del medesimo decreto. Tale relazione dovrà essere corredata di copia dei certificati di analisi alle emissioni afferente ai camini n. E3 ed E6 eseguite per la ricerca delle sostanze “*Nitritotriethanol*, *Propylene Glycol*, *Brodifacum*, *Denatonium benzoate*” e “*Nitritotriethanol*, *Propylene Glycol*, *Bromadiolone*” e “*2,6-di-terz-butyl-p-cresolo*”. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

29 i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall’art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 “Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”. I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato “metodo EN non disponibile” o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell’effluente;

30 tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l’esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L’accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;

- 31 i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.
- 32 Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (SM1) - ACQUE METEORICHE

La Ditta KOLLANT S.r.l., con impianto situato in comune di VIGNOVO - Via Colombo, 7/7A, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale svolge l'attività di cui al punto 5) dell'Allegato F dell'art. 39 comma 1 lett. a) delle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i., del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.

L'autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con la sigla SM1 nella condotta acque meteoriche recapitante nel corso d'acqua superficiale denominato scolo demaniale Piovego a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;

Dovranno essere rispettate la planimetria allegata e le seguenti prescrizioni:

- 1 Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- 2 La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, che deve essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.
- 3 Il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.
- 4 La **data di avvio dell'impianto** secondo il progetto presentato dalla Ditta, e autorizzato all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicata tramite il SUAP competente, e contestualmente dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera e di ultimazione dei relativi lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Città Metropolitana di Venezia.
- 5 Deve inoltre essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link: "<https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-imprese/acqua>", per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
- 6 **Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio** dell'impianto di cui sopra e, successivamente, **almeno ogni 180 giorni**, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri riportati nel PMC rev. 02 approvato da ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia con prot. n. 36317/2024;

- 7 **Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento**, la ditta dovrà presentare alla Scrivente Amministrazione il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, come previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- 8 Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- 9 I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno dodici anni dalla loro data.
- 10 A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente alla Scrivente Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione alla Scrivente Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona di classe V e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vigonovo;

6

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

7

L'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Inoltre, **con un anticipo di almeno 180 giorni**, dovrà essere presentato alla Scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni; dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

8

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

9

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06.

10

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

11

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

12

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

13

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
- allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio

14

Fanno parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

- Allegato 1a: Punti di emissione autorizzati e relativi limiti
- Allegato 1b: Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione
- Allegato 2: PMC
- Allegato 3: Planimetrie emissioni in atmosfera, scarichi, deposito temporaneo

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

ALLEGATO 1a**PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI**

Camino (n.)	Reparto	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm³)
E3	Produzione topicidi fabbricato B ovuli e granaglie e confezionamento fitosanitari Linea 78, Linea 48 Linea 51, Linea 90, Silo F1 e F2, deposito principi attivi	Polveri	10
		SOV Classe I	3,5 (*)
		SOV Classe I, II	14 (*)
		SOV Classe I, II, III	105 (*)
		SOV Classe I, II, III, IV	210 (*)
		SOV Classe I, II, III, IV, V	420 (*)
E4	Produzione concimi – Linea 57- e confezionamento Linee 01- 04-15 e cappa di aspirazione (sezionabile) – Confezionamento insetticidi, fungicidi ed erbicidi	Polveri	10
		SOV Classe I	3,5 (*)
		SOV Classe I, II	14 (*)
		SOV Classe I, II, III	105 (*)
		SOV Classe I, II, III, IV	210 (*)
		SOV Classe I, II, III, IV, V	420 (*)
E6	Produzione topicidi (fabbricato A esca fresca) – Linea 39 – confezionamento Linee 20 e 22	Polveri	10
		SOV Classe I	3,5 (*)
		SOV Classe I, II	14 (*)
		SOV Classe I, II, III	105 (*)
		SOV Classe I, II, III, IV	210 (*)
		SOV Classe I, II, III, IV, V	420 (*)
E7	Produzione colle topicide Linee 27-29-33-44-47	Polveri	10
		COT	20 (*)

		IPA classe I tab. A1	0,1
E10	Saldatrice officina	Polveri	10
		Cromo VI, Cobalto e Nichel	1
		Cadmio	0,2

(*)Fermo restando il rispetto del limite in concentrazione stabilito per ciascuna classe

ALLEGATO 1b

PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Camino n.	Funzione	Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06
Eps12	Silos farine	Art. 268 c.1

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente